



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
email: info@cngeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 27 febbraio 2013
Rif. P/CR.c/793

CIRCOLARE N° 361

OGGETTO: Consigli di disciplina territoriali

Il Consiglio Nazionale, nella seduta del 20 febbraio 2013, visto:

1. il Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali e nazionali dell'Ordine dei Geologi, a norma dell'articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, approvato con Delibera CNG del 23 novembre 2012 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, Anno CXXXIII - Numero 23, del 5 dicembre 2012,
2. gli artt. 5 comma 1 e segg. e 6 comma 1 e segg. del predetto regolamento,

decide


- 1) ai sensi dell'art. 5 commi 1 e 2, ciascun Ordine Regionale procede a richiedere le autocandidature per la partecipazione al Consiglio di Disciplina Territoriale; nella predetta circolare è opportuno segnalare che in base a quanto stabilito dall'art. 6 comma 3, qualora le candidature pervenute siano in numero insufficiente, il Consiglio dell'Ordine procede d'ufficio ad individuare i possibili consiglieri;
- 2) la richiesta delle candidature deve essere portata a conoscenza di ciascun iscritto tramite circolare trasmessa anche per mail e/o Posta Elettronica Certificata e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ordine Regionale e del Consiglio Nazionale;
- 3) le candidature, su carta semplice, dovranno pervenire alla sede dell'Ordine Regionale e dovranno contenere le dichiarazioni previste dall'art. 5, comma 3;
- 4) alla domanda di partecipazione l'interessato dovrà allegare un proprio *Curriculum vitae et studiorum* contenente oltre che i dati anagrafici e fiscali del richiedente, l'elenco dei titoli di studio conseguiti, la descrizione delle attività professionali ed extraprofessionali, ivi compresa l'appartenenza ad associazioni, organismi di volontariato e quanto altro sia ritenuto utile dal soggetto per la conseguente valutazione;
- 5) i Consigli Regionali dovranno, ai sensi dell'art. 2 comma 1 e 2, predeterminare con apposita delibera il numero di componenti del Consiglio di Disciplina Territoriale in numero compreso fra 3 e 5; tale delibera dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale dell'Ordine e del Consiglio Nazionale;

- 6) ai sensi dell'art. 5 comma 4 potranno far parte del Consiglio di Disciplina Territoriale anche non iscritti all'Albo, la scelta di questi soggetti da inserire nell'elenco di cui al punto successivo, compete esclusivamente al Consiglio dell'Ordine previa valutazione dei curricula e delle condizioni di cui all'art. 5 comma 3;
- 7) ricevute le autocandidature il Consiglio dell'Ordine, entro 60 giorni dal suo insediamento, procede alla predisposizione dell'elenco dei designati, ivi compresi dei non iscritti all'Albo, in numero doppio al numero degli effettivi predeterminati con la delibera di cui al precedente punto 5) ed avendo cura, ove l'Albo sia suddiviso in due sezioni, di avere un numero di candidati appartenenti alla sezione A almeno doppio rispetto a quelli appartenenti alla sezione B;
- 8) il Consiglio dell'Ordine procede quindi alla pubblicazione dell'elenco così formato sul sito dell'Ordine Regionale e del Consiglio Nazionale, con collegamento ben visibile nella pagina principale e lo invia senza indugio al Presidente del Tribunale del circondario individuato a norma del comma 1, dell'art. 1, tramite PEC o altro mezzo espressamente previsto dalla legge, affinché provveda a nominare, sulla base dei curricula allegati all'elenco ed alla richiesta di nomina e nel numero previsto dalla precedente delibera di Consiglio Regionale, i componenti effettivi e supplenti;
- 9) la nomina da parte del Presidente del Tribunale è comunicata al Consiglio dell'Ordine richiedente e al Consiglio Nazionale;

decide inoltre

- a) sono tenuti a dare immediatamente corso alle seguenti disposizioni tutti gli Ordini Regionali che abbiano già proceduto al rinnovo del Consiglio Regionale e la cui scadenza non sia prevista entro questo anno 2013;
- b) gli Ordini Regionali che viceversa procederanno al rinnovo entro questo anno 2013 dovranno attivare la presente procedura con il primo Consiglio utile dopo l'insediamento e comunque entro 60 giorni da quella data.

IL PRESIDENTE
Gian Vito Graziano



All.:

Fac-simile di Circolare da inviare a tutti gli iscritti